

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 135/01/2012**

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

La società Radio e Reti S.r.l., rappresentata e difesa come in atti, con tempestivo ricorso chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento sopra menzionato con il quale l'Agenzia delle entrate - Ufficio locale Milano 3 - recupera a tassazione i costi per operazioni ritenute inesistenti determinando maggiore IRES dovuta per € 1.596,00, Irap accertata per € 205,00, maggiore Iva dovuta per € 40.968,00; erogando in conseguenza sanzioni per complessivi € 78.616,00.

La presente controversia nasce da una verifica generale effettuata presso la società Radio Italia S.p.A., società con la quale la odierna ricorrente ha intrattenuto intensi rapporti di natura commerciale. I verificatori hanno ritenuto che Radio Italia S.p.A. abbia emesso a carico di Radio e Reti una fattura con un imponibile di € 4.836,02 e quindi con Iva pari a € 967,20; l'operazione è stata ritenuta inesistente dagli estensori del PVC in quanto la fattura oggi contestata è stata preceduta da altra avente un imponibile di € 3.999, Iva corrispondente € 799,80.

La società ricorrente si dichiara da subito totalmente estranea ai fatti contestati alla società emittente e precisa di aver ricevuto una, ed una soltanto, fattura. Appunto quella tempestivamente registrata e regolarmente contabilizzata. Di altre e differenti fatture non ha assolutamente notizie e sol per questo si dichiara estranea alla controversia che riguarda Radio Italia S.p.A.

Identica argomentazione espone in relazione alla contestazione ai fini Iva dell'Iva portata dalla fattura contestata.

Altro elemento su cui si incentra la presente controversia è la indebita detrazione d'imposta in relazione al riconoscimento di un cosiddetto "premio fedeltà", la cui Iva corrispondente è pari a € 40.000. Si tratta dei cosiddetti "diritti di negoziazione" pagati dalla ricorrente a beneficio del Centro Media Aegis - Media Italia S.p.A., c.d. "over commission"; commissioni che i verificatori contestano eccependo la inesistenza di un preciso rapporto giuridico obbligatorio ad esse collegato, per cui qualifica questo pagamento quale dazione di denaro a titolo gratuito, e quindi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, 3° co., D.p.r. 633/72.

Parte ricorrente ricostruisce puntualmente i relativi rapporti contrattuali e chiede che il recupero di Iva venga annullato, evidenziando nel contempo che lo stesso tipo di rilievo è stato già oggetto di controversie tributarie che hanno tutte comportato l'annullamento del recupero e il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente.

In conclusione, parte ricorrente chiede che non vengano applicate sanzioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, 1°, 2° e 5° co. del D. Lgs. 472/97, nonché dell'art. 8 del D. Lgs 546/92.

Con specifica istanza viene pure richiesta la trattazione in pubblica udienza della presente controversia.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio locale Milano 3 - per ribadire la legittimità del proprio operato, finalizzato a provare la insussistenza di nesso causale sottostante l'addebito in relazione ad un'operazione di cambio merci, nonché la legittimità del rilievo in relazione all'indebita detrazione Iva nella misura di € 40.000 collegata al cosiddetto "premio fedeltà". Conclude l'Ufficio ribadendo che sussistono le condizioni per

rendere pienamente applicabili le sanzioni contestate in merito alle violazioni formali e sostanziali contestate.

L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza di trattazione, tenutasi in forma pubblica, i procuratori delle parti riassumono quanto già esposto in atti.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, risultando esaustive le argomentazioni difensive, sia in relazione all'addebito riconducibile al cambio merci, che al premio fedeltà. In relazione a quest'ultimo questa Commissione fa proprio il pronunciamento della sezione 19 della C.T.R. di Milano, n. 83/19/11, con la quale quel giudice afferma che "la corresponsione di somme di denaro - regolarmente fatturate - si colloca nell'ambito di un rapporto commerciale di intermediazione e deve essere innanzitutto esclusa nella fattispecie la sussistenza dello "spirito di liberalità" che connota il contratto di donazione ex art. 769 codice civile, e ciò a prescindere dalla mancata adozione della forma dell'atto pubblico in presenza di due testimoni ex art. 782 dello stesso codice ".

Al chiaro pronunciamento della Commissione Regionale va aggiunto che i diritti di negoziazione, c.d. over commission, sono corrispettivi tipici dei contratti di intermediazione pubblicitaria per i quali non è richiesta la forma scritta, né a titolo sostanziale né a titolo probatorio, ma della cui esistenza non pare poterne dubitare. O, meglio, nulla in concreto offre l'Ufficio a supporto delle proprie supposizioni. Per questi motivi si ritiene di poter accogliere la domanda formulata da parte ricorrente.

Attesa la complessità della materia, nonché degli elementi documentali su cui ha operato l'Agenzia delle entrate, la Commissione ritiene sussistano le condizioni per poter disporre la compensazione delle spese di giudizio.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.